Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300 » semestrale » 150 » trimestrale » 80 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 300 » trimestrale » 150 Un fascicolo . . » 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 60 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 — » semestrale . . . » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 — » semestrale . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo sanzionata la concessione delle decorazioni al valore militare sul campo ai seguenti militari:

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA DI BRONZO

Panato Otello di Giovanni e di Longo Rosa, nato a Zimello (Verona) il 25 gennaio 1912, matr. 23677, nocchiere di 2ª classe;
Marchigiani Gaetano di Michele e di Annecchini Maria, nato a Ortona a Mare il 20 aprile 1921, matr. 59076, marò;
Picci Epilade di Oreste e di Baldassarre Giuseppe, nato a Talsano (Taranto) il 12 aprile 1920, matr. 94937, fuochista O. — (*Determinazione del* 27 *ottobre* 1943).

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

Faggioni Giuseppe Tullio di Oreste e di Vignolo Elisa, nato a Genova il 19 maggio 1909, tenente di vascello (R. S.). — (*Determinazione del* 26 *settembre* 1943).
Atzori Orlando di Raimondo e di Cadeddu Melonia, nato a Guspini (Cagliari il 4 novembre 1918, matr. 62593, cann. artificiere. — (*Determinazione del* 27 *ottobre* 1943).
Ostuni Nicolò fu Saverio e fu Gemma Giappo, nato a Monopoli (Bari) il 5 febbraio 1886, capitano di fregata. — (*Determinazione del* 7 *ottobre* 1943).

MEDAGLIA DI BRONZO

Fecia di Cossato Carlo di Carlo e di Maria Luisa Genè, nato a Roma il 25 settembre 1908, capitano di fregata. — (*Determinazione dell'*11 *settembre* 1943).
Perucca Osvaldo fu Giovanni e di Bajma Riva Maria Teresa, nato a Cremona il 16 gennaio 1904, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del* 27 *ottobre* 1943).
Buizza Giovanni di Angelo e di Novella Caterina, nato a Brescia il 26 dicembre 1915, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del* 16 *ottobre* 1943).
Puglielli Mario fu Arduino e di Encide Casale, nato a Chieti il 26 gennaio 1921, guardiamarina. — (*Determinazione del* 16 *ottobre* 1943).
Savassi Ernesto di Carlo e di Attolini Maria, nato a Mantova il 9 febbraio 1916, matr. 12797, 2° capo S.D.T.;
Sapienza Giuseppe di Angelo e di Pulvirenti Venere, nato a Catania l'8 ottobre 1913, matr. 61906, sergente P.S.;
Russo Michele di Domenico e di Mangina Teresa, nato a Monte di Procida (Napoli) il 7 agosto 1922, matr. 100438, nocchiere;
Bossi Carlo di Alessandro e di Fracasso Maria, nato a Roma il 18 ottobre 1921, matr. 63614, sottocapo tel.;
Malaspina Filippo di Domenico e di Francesca Francesca, nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), matr. 80692, marò. — (*Determinazione del* 16 *ottobre* 1943).
Meloni Pasquale di Antonio e di Tilocca Simonetta, nato ad Alghero (Sassari) il 7 ottobre 1921, matr. 65250, nocchiere;
Minervini Sergio di Mauro e di Breglia Maria, nato a Molfetta (Bari) il 9 agosto 1922, matr. 104621, nocchiere;
Fulgini Tullio di Ettore e di Balcitrero Maria, nato a Sampierdarena (Genova) il 18 novembre 1919, matr. 92126, sottocapo elettr.;
Amalfi Gennaro di Salvatore e di Delgiudici Maria, nato a Bacoli (Napoli) l'1 settembre 1921, matr. 63238, nocchiere;
Viviano Gaspare di Vito e di Zavana Rosalia, nato a Terracina (Palermo) il 3 luglio 1922, matr. 74947;
Benussi Pietro di Domenico e di Devescovi Maria, nato a Trieste l'11 novembre 1922, matr. 95853, nocchiere. — (*Determinazione del* 27 *ottobre* 1943).
Caprettini Bruno di Virgilio e di Adele Ferrari, nato a Vezzano Ligure (La Spezia) il 15 settembre 1923, allievo 3° Corso R.A.N. — (*Determinazione del* 3 *ottobre* 1943).
Malfatti Angelo di Giuseppe e di Elisa Sardini, nato a Viareggio l'11 giugno 1915, tenente di vascello. — (*Determinazione del* 18 *novembre* 1943).
Di Sabato Luigi di Pasquale e di Caridei Lina, nato a Napoli il 21 febbraio 1919, sottotenente di vascello;
Dandolo Francesco di Matteo e di Rosa Soretti, nato a Rovigno il 12 febbraio 1922, matr. 53052, sottocapo R. T.;
Carmine Aldo di Mario e di Angela Castano, nato a Torino il 31 maggio 1918, matr. 56763, sottocapo S.D.T.;
Santarelli Aldo fu Arcangelo e di Maria Grand, nato a Torino il 27 agosto 1917, matr. 54388, sergente furiere;
Del Giudice Pietro di Teodoro e fu Rachele Maresca, nato a Sant'Aniello di Sorrento il 1° novembre 1921, matricola 38566, R.T.;
Spagnolo Giovanni di Luigi e di Caterina Bertacco, nato a Castello di Asiano (Vicenza) l'8 novembre 1920, matr. 28753, torpediniere;
Bastianello Olindo di Antonio e di Filomena Angiolin, nato a Burano (Vicenza) il 1° ottobre 1915, matr. 97214, sottocapo segn.;
Sponza Francesco fu Andrea e fu Pasqua Sandri, nato a Rovigno il 4 aprile 1907, matr. 43402, nocchiere di 2ª classe;
Dattilo Vittorio fu Pietro e di Maria Ventrice, nato a Procida (Napoli) il 26 gennaio 1911, matr. 17998, serg. cannoniere;
Fornezza Pietro di Oreste e di Amelia Soli, nato a San Giorgio di Nogaro (Udine) il 28 novembre 1911, matr. 22207, 2° capo torpediniere;
Campo Francesco di Leonardo e di Maria D'Aleo, nato a Tunisi il 22 febbraio 1920, matr. 52679, sottocapo R. T.;
Puiatti Ottorino di Antonio e fu Antonietta Siatti, nato a Paziano (Udine) il 2 dicembre 1918, matr. 39771, serg. elettr. — (*Determinazione del* 18 *novembre* 1943).
Del Vecchio Luigi di Bartolomeo e di Altamura Caterina, nato a Bari il 13 giugno 1923, matr. 61100/Vol., sottocapo torp.;
Costantino Domenico fu Donato e di Fiore Giacomo, nato a Bari il 18 settembre 1921, matr. 33311, torpediniere. — (*Determinazione del* 6 *dicembre* 1943).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

Casari Fazio di Armando e fu Zannoni Sofia, nato a Concordia (Modena) il 18 luglio 1911, tenente di vascello. — (*Determinazione del* 31 *ottobre* 1943);
Speciale Giuseppe di Antonio e di Miliati Domenica, nato a Castroreale (Barcellona) l'8 febbraio 1901, matr. 96226, capo di 1ª classe M/N. — (*Determinazione del* 29 *ottobre* 1943).
Cardillo Francesco di Benedetto e di Fusco Antonia, nato a S. Cosmo di Castelforte (Roma) il 7 agosto 1912, matr. 27859, capo elettricista di 3ª classe;
Squillante Roberto fu Enrico e fu Riccetti Chimeno, nato a Roma il 23 febbraio 1917, matr. 37897, 2° capo nocchiere;
Ferraro Vincenzo fu Domenico e di Iannò Santa, nato a Catona (Reggio Calabria) l'11 settembre 1913, matr. 35703, 2° capo M/N.;

Fatichenti Elido di Angelo e di Casavecchia Elvira, nato a Città della Pieve (Perugia), matr. 43837, sergente elettricista;
Santachiara Gino di Arciso e di Palazzi Adalgisa, nato a Campagnola (Reggio Calabria) il 14 agosto 1920, matr. 56017, sottocapo cannoniere S. T.;
Mazzilli Giuseppe di Michele e di Romitelli Consiglia, nato a Corato (Bari) il 28 settembre 1918, matr. 41409, sottocapo M/N.;
D'Arrigo Giuseppe di Cosimo e di Desi Maria, nato a Catania il 16 luglio 1921, matr. 36140, sottonocchiere;
Fiori Vittorio di Umberto e di Fedan Lisella, nato a Calalzo (Treviso) il 3 gennaio 1923, matr. 65695, cannoniere S.D.T.;
Lubrano Lavadera Biagio di Francesco e di Costagliola Maria, nato a Procida (Napoli) il 26 febbraio 1922, matricola 91152, M/N.;
Celoro Umberto fu Catello e di Somma Annunziata, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 23 novembre 1919, matricola 99474, marò;
Colli Mario fu Alessandro e di Rossi Costanza, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 5 febbraio 1919, matricola 24804, marò;
Froio Nicola di Francesco e di Cariati Maria, nato a Guardavalle (Catanzaro) il 22 giugno 1921, matr. 65508, cannoniere;
Riondino Gaetano di Luigi e di Angela Casale, nato a Margherita di Savoia (Foggia) il 24 agosto 1894, capitano del C.R.E.M.;
Cafiero Leopoldo fu Pietro Antonio e fu Lauro Maria Laura, nato a Meta di Sorrento (Napoli) il 9 ottobre 1915, sottotenente di vascello (R.S.);
De Gaudenzi Carlo di Antonio e di Mospello Maddalena, nato a Torino il 27 aprile 1920, sottotenente di vascello;
Pedretti Ernesto di Ardiccio e di Torri Maria, nato a Brescia il 19 aprile 1920, guardiamarina di c.;
Vernaiani Dante di Fedele e di Marianna Valoriani, nato a Greve (Firenze) il 20 giugno 1912, nocchiere di 3ª classe;
Ricchi Bruno di Apollinare e di Padovani Annetta, nato a Ravenna il 17 settembre 1912, capo cannoniere di 3ª classe;
Lazzarotti Giuseppe di Luigi e di Anna Maria, nato a Pirano (Pola) il 16 giugno 1921, sergente cannoniere arm. — (*Determinazione del 29 ottobre* 1943).

Cattina Napoleone di Giovanni e di Sanna Orazia, nato a Mandas (Cagliari) il 23 ottobre 1921, sottocapo art.;
De Bernardin Errico di Giovanni e di Bertosio Giovanna, nato a Venezia il 10 marzo 1918, sottocapo elettricista;
Bernardelli Bruno fu Giuseppe e di Belletti Adele, nato a S. Benedetto (Mantova) l'11 ottobre 1922, cannoniere O.;
Nivoli Ermenegildo di Carlo e di Bellino Teresa, nato a Orbasso (Torino) il 22 maggio 1921, nocchiere;
Sordi Giacomo di Domenico e di Rioni Maria, nato a Frosinone il 27 maggio 1923, marinaio;
Prandina Stefano di Giovanni e di Lainati Antonietta, nato a Saronno (Varese) il 30 gennaio 1921, cann. arm.;
Giuriola Cirillo di Riccieri e di Covichia Natalina, nato a Polesello (Rovigo) il 15 gennaio 1919, marinaio;
Runci Stellario di Francesco e di Cacciotto Concetta, nato a Messina il 7 gennaio 1921, marinaio;
Corvaglia Vincenzo fu Luciano e fu Dongiovanni Rosa, nato a Poggiardo (Lecce) il 24 febbraio 1920, matr. 47293, serg. segn.;
Proto Giovanni fu Giuseppe e di Annunziata Antonia, nato a Salerno il 2 aprile 1922, matr. 63764, sottocapo cann. P. S.;
Mallozzi Antonio di Tobia e di Pensiero Giovanna, nato a Minturno (Littoria) il 9 ottobre 1922, matr. 55387, sottocapo sil.;
Pederzoli Serafino di Bonfiglio e di Borsari Virginia, nato a Concordia (Modena) il 20 aprile 1922, matr. 63121, sottocapo sil.;
Esposito Angelo di Carmine e di Beatrice Dell'Elba, nato a Napoli il 10 luglio 1923, matr. 60833, sottocapo meccanico;
Torlino Gennaro di Matteo e di Giunto Vincenza, nato a Salerno il 17 maggio 1923, matr. 136947, sottocapo meccanico;
Trapanese Francesco di Pasquale e di De Falco Assunta, nato il 13 maggio 1923, matr. 114329;
Savino Francesco di Onofrio e di Carmela Perillo, nato a S. Giovanni a Teduccio il 22 agosto 1916, matr. 20258, marò;
Scanagatti Carlo di Santi e di Falchetti Maria, nato a Rivolta D'Adda il 9 agosto 1923, matr. 113214, cannoniere O.;
Martinetti Aldo di Giovanni e di Giudice Maddalena, nato a Brescia il 23 aprile 1922, matr. 103339, cannoniere arm.;
Vitale Antonio di Abele e di Greco Maria, nato a Brindisi il 12 luglio 1922, matr. 87717, cannoniere P. S.;
Carra Arturo di Guido e di Sola Maria, nato a Gonzaga il 19 dicembre 1922, matr. 102409, segnalatore. — (*Determinazione del 29 ottobre* 1943).
De Carlo Ercole di Salvatore e fu Maria D'Alessandro, nato a Monteroni (Lecce) il 1° giugno 1925, matr. 69440, cann. arm.;
Govi Luciano di Primo e fu Orlandini Ida, nato a Reggio Emilia il 24 agosto 1921, matr. 46015, elettricista;
Li Volsi Matteo di Pietro e di Farina Giovanna, nato a Palermo il 2 gennaio 1920, matr. 12919, fuochista A.;
Valente Salvatore di Antonio e di Elvira Andreozzi, nato a Manfredonia (Foggia) il 3 gennaio 1923, matr. 129677, fuoch. O. - (*Determinazione del 29 ottobre* 1943).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 18 febbraio 1944

VITTORIO EMANUELE

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Registro Marina n. 1, foglio n. 299.

(177)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 451.

Modificazioni alla costituzione del Consiglio di disciplina per i maestri elementari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163, convertito in legge 1° giugno 1939, n. 928, con modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto 13 settembre 1940, n. 1469;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 8 del R. decreto-legge 21 novembre 1938, numero 2163, e l'art. 9 del R. decreto 13 settembre 1940, n. 1469, sono sostituiti dal seguente:

Presso ogni Regio provveditorato agli studi è istituito un Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari di Stato e parificati, composto come segue:

1) del Regio provveditore agli studi, o di chi ne fa le veci, che lo presiede;
2) di un magistrato dell'ordine giudiziario, di grado non inferiore al settimo, da designarsi dal presidente del Tribunale del capoluogo della provincia;
3) di un ispettore scolastico;
4) di un direttore didattico;
5) di un insegnante elementare, da designarsi dal Regio provveditore agli studi.

I membri del Consiglio di disciplina sono nominati con decreto Ministeriale, restano in carica tre anni, e sono riconfermabili.

Qualora durante il triennio taluno dei membri del Consiglio venga a cessare dalla carica, si procede alla nomina di altro membro per il tempo che rimane al compimento del triennio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 72. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 452.

Facoltà al Ministro per la marina, per la durata dell'attuale stato di guerra, di determinare semestralmente o, se necessario, a periodi più brevi, gli organici dei sottufficiali della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, è modificato, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, come segue:

« Per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe di carriera il Ministro per la marina determina semestralmente o, se necessario, a periodi più brevi, per ciascun grado, di concerto con quello per il tesoro, gli organici distintamente per categoria e specialità ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 80. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 dicembre 1944, n. 453.

Modificazione dell'intitolazione dell'Istituto di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, col quale venne fondato l'Istituto nazionale di assistenza magistrale intitolato al nome di Rosa Maltoni Mussolini;
Veduta la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ravvisata l'opportunità che l'intitolazione del predetto Istituto venga modificata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini » assume la denominazione di Istituto nazionale di assistenza magistrale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 71. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 454.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Poveri del SS.mo Nome di Dio, con sede in Napoli.

N. 454. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Poveri del SS.mo Nome di Dio, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 455.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Avella (Avellino).

N. 455. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Avella (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 456.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Piazza del Galdo, frazione del comune di San Severino Rota (Salerno).

N. 456. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Piazza del Galdo, frazione del comune di San Severino Rota (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945, n. 18.
Proroga, per la durata della guerra, dell'efficacia del R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1597, relativo alla concessione di una indennità di prolungato imbarco al personale della Regia marina, estendendola agli ufficiali subalterni di Stato Maggiore ed agli ufficiali in servizio di osservazione aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1597, convertito nella legge 18 maggio 1942, n. 814, relativo alla concessione di una indennità di prolungato imbarco agli ufficiali ed ai sottufficiali della Regia marina;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'efficacia del R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1597, convertito nella legge 18 maggio 1942, n 814, è prorogata a tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

La concessione della indennità di prolungato imbarco, di cui al R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1597, è estesa, sotto le condizioni e con le modalità stabilite nel decreto stesso, agli ufficiali subalterni del Corpo di Stato Maggiore, limitatamente alle giornate di effettivo imbarco su Regie navi in armamento e nella misura di L. 25 al giorno.

Art. 3.

L'indennità di prolungato imbarco, prevista dal ripetuto R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1597, è estesa agli ufficiali osservatori della Regia marina in servizio aereo.

Agli effetti della concessione della predetta indennità, il periodo di servizio trascorso dagli ufficiali osservatori della Regia marina in servizio aereo, quali componenti degli equipaggi di volo, è considerato come imbarco compiuto su Regie navi in armamento, purchè il servizio stesso venga eseguito in maniera ininterrotta ed effettiva in zona di operazioni con percezione da parte degli ufficiali del trattamento economico di guerra nella misura intera.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 hanno vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 79. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 19.
Norme per agevolare operazioni su titoli di debito pubblico già ostacolate per cause dipendenti dalla guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 41, e il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con i quali furono apportate modificazioni alle norme del testo unico e del regolamento anzidetti, nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89, e 29 dicembre 1932, n. 1740, che estesero le modificazioni stesse ad altri debiti;
Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700, per il servizio dei buoni del tesoro poliennali al portatore e nominativi;
Veduto il R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586, convertito nella legge 8 agosto 1941, n. 925, contenente norme per la consegna dei buoni del tesoro novennali 5 per cento - 1950, sottoscritti nell'Africa Orientale Italiana;
Veduto il R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, per il risarcimento dei danni di guerra rispetto ai titoli di Stato;
Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 3 agosto 1944, n. 173 e 174, circa il pagamento degli interessi, rispettivamente, su titoli nominativi di rendita, per i quali siano esauriti i tagliandi o non siansi potute emettere le formule di ricevuta, e sui buoni del tesoro poliennali non consegnati ai sottoscrittori;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 269, recante agevolazioni per il rimborso dei buoni del tesoro novennali già scaduti;
Veduti il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; e il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta l'opportunità di dettare norme, che, nelle eccezionali contingenze e difficoltà determinate dallo stato della presente guerra, valgano ad agevolare i portatori di titoli pubblici, temperando, con adeguate cautele, l'attuale ordinamento, e ad assicurare altresì, per quanto possibile, la ripresa del normale funzionamento dei servizi di debito pubblico e l'eseguibilità delle ordinarie operazioni, anche per ciò che concerne i titoli nominativi;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I

Modificazioni temporanee a disposizioni generali della legge sul debito pubblico.

Art. 1.

La prescrizione degli interessi, relativi ai titoli di debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, rimane sospesa, con effetto dal 7 settembre 1943, fino a un anno dopo la dichiarazione di cessazione dell'attuale stato di guerra.

E' parimenti sospesa, per il medesimo periodo di tempo, la prescrizione dei premi, sorteggiati e attribuiti ai buoni del tesoro poliennali in circolazione.

Art. 2.

Qualora, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto sino a un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato attuale di guerra, siano presentati, o inviati, all'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, titoli dei debiti consolidati, perpetui o redimibili, per le operazioni di cui agli articoli 25, 26 o 28 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, il cui valore capitale nominale complessivo non sia superiore a lire ventimila, l'amministrazione medesima ha facoltà di ammettere, in luogo del titolo legale a possedere, considerato dai detti articoli, i documenti indicati dal l'articolo 27 del testo unico testè citato, ferma rimanendo la riserva contenuta nell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Ove il valore nominale dei titoli esibiti non sia superiore a lire mille, basteranno l'atto di morte e l'atto di notorietà, per giustificare il diritto di successione.

La presente disposizione è parimenti applicabile nel caso in cui, a norma dell'articolo 59 del menzionato testo unico, gli interessi dovuti non superino lire ventimila; salva rimanendo la norma considerata nello ultimo comma dell'articolo medesimo, se si tratti di pagamento per somma inferiore a lire cinquecento.

Art. 3.

L'amministrazione del debito pubblico, per l'eseguimento di operazioni richieste dagli aventi diritto, relativamente ai titoli considerati nel precedente articolo, e ai buoni del tesoro poliennali, è esonerata dal tener conto degli atti di sequestro, pignoramento o opposizione, notificati a partire dal 7 settembre 1943, dei quali l'amministrazione medesima, nella sede legittima di Roma, dopo il 15 agosto 1944, non abbia avuto legale e tempestiva conoscenza.

TITOLO II

Agevolezze per il compimento di operazioni attualmente ostacolate a causa della guerra.

Art. 4.

Se, per l'esecuzione di qualsiasi operazione, siano stati depositati presso l'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, ovvero le siano stati inviati, a mezzo degli uffici provinciali del tesoro o delle sezioni di Regia tesoreria provinciale, titoli dei debiti consolidati, perpetui o redimibili, ivi compresi i buoni del tesoro poliennali, al portatore, nominativi o misti, che siano stati poi trasferiti in località tuttora occupata dal nemico, l'amministrazione suddetta ha facoltà di corrispondere gli interessi della rata, in corso di maturazione alla data della ricevuta di deposito, e delle rate successive, relativamente ai titoli presentati, nella misura annua stabilita per la specie di debito cui appartengano, anche se i relativi fogli di ruolo o le contromatrici si trovino in territorio non liberato, semprechè l'amministrazione medesima possa identificare i titoli, per i quali la ricevuta fu consegnata, e accertare altresì, per quelli nominativi o misti, l'inesistenza di impedimenti.

Al fine di risarcire eventualmente l'erario dello Stato o sollevarlo da qualsiasi responsabilità o molestia, in conseguenza di constatata irregolarità, imputabile al creditore, relativamente al pagamento considerato nel precedente comma, l'amministrazione del debito pubblico ha facoltà di subordinare il pagamento stesso alla prestazione di garanzia, che essa riconosca idonea rispetto all'importo della somma da pagare.

Art. 5.

Per conseguire il pagamento degli interessi, indicati nel precedente articolo 4, gli intestatari delle ricevute, rilasciate dall'amministrazione del debito pubblico ovvero dagli uffici provinciali del tesoro, o dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, debbono presentare alla detta amministrazione, in Roma, o inviarle, per mezzo degli uffici, dai quali le ricevute furono consegnate, domanda, con le firme autenticate da notaio, senza intervento di testimoni, con l'esatta descrizione dei titoli presentati e l'indicazione della natura dell'operazione o del provvedimento richiesti in precedenza. Alla domanda si dovranno unire: la ricevuta di deposito dei titoli, rimanendo esclusa la facoltà di cui allo articolo 230 del regolamento sul debito pubblico, 19 febbraio 1911, n. 298, e, successivamente, gli atti relativi alla garanzia, da prestarsi in conformità delle eventuali richieste dell'amministrazione.

La ricevuta sarà trattenuta da quest'ultima e, in sostituzione, sarà consegnata all'interessato un'attestazione dall'ufficio al quale la ricevuta stessa sarà presentata insieme con la domanda di cui al precedente comma.

Il pagamento degli interessi, relativi alla rata in corso alla data della ricevuta e a quelle successive, sarà effettuato dall'amministrazione, mediante ordinativi, ovvero per mezzo di vaglia cambiario della Banca d'Italia, non trasferibile, al nome dell'avente diritto.

Al pagamento delle rate d'interessi, eventualmente insolute e non prescritte, anteriori a quella in corso suddetta, verrà provveduto dopo che l'amministrazione

avrà potuto accertare, in base al ricupero dei titoli già presentati, l'effettiva decorrenza dei relativi interessi.

Art. 6.

Se i titoli, considerati nell'articolo 4 del presente decreto, siano rimborsabili, e quelli nominativi siano altresì liberi da vincoli, ipoteche o impedimenti, l'amministrazione del debito pubblico ha facoltà di concedere il rimborso di essi, all'intestatario della rispettiva ricevuta di deposito, a condizione che la relativa richiesta corrisponda alle norme in vigore; i titoli rappresentati dalla ricevuta siano identificabili; e l'intero capitale da rimborsarsi sia reinvestito, a cura dell'amministrazione medesima, in altri titoli di debito pubblico, preferibilmente della stessa specie, da rendersi nominativi, e da vincolarsi a favore dell'erario dello Stato.

Per il pagamento degli interessi sui nuovi titoli, da emettersi a norma del precedente comma, è applicabile la disposizione stabilita nel secondo comma dell'articolo 4.

Art. 7.

Se i titoli nominativi, indicati nel precedente articolo 4, siano rimborsabili, ma siano affetti da ipoteche o da vincoli o da impedimenti, l'amministrazione del debito pubblico può concedere, all'intestatario della ricevuta di deposito di essi, che in base alle norme in vigore ne faccia domanda, il rimborso, a condizione che l'intero capitale da rimborsare sia reinvestito, a cura dell'amministrazione, in altri titoli di debito pubblico, preferibilmente della stessa specie, da rendersi nominativi e da sottoporsi alla ipoteca, al vincolo o all'impedimento, esistenti sui titoli rimborsati; salva rimanendo altresì la facoltà dell'amministrazione di chiedere, nei riguardi del capitale dei nuovi titoli e dei relativi interessi, garanzia che essa riconosca idonea.

Art. 8.

Ove siano presentate o inviate, all'amministrazione del debito pubblico, istanze per ottenere, in base alla osservanza delle norme in vigore, il tramutamento in titoli al portatore di titoli nominativi dei debiti consolidati o dei debiti redimibili, ivi compresi i buoni del tesoro poliennali, ma non sia possibile, per difficoltà causate dalla presente guerra, ottenere i fogli di ruolo o le contromatrici corrispondenti ai titoli esibiti, è data facoltà all'amministrazione suddetta di eseguire egualmente, previ gli opportuni accertamenti, le operazioni domandate, semprechè, per i tramutamenti da essa ritenuti di notevole importanza, venga prestata garanzia riconosciuta idonea dalla amministrazione medesima, in rapporto al capitale della quota dei titoli da tramutare e ai relativi interessi.

I titoli o buoni al portatore, da emettersi in esecuzione del tramutamento, avranno, di norma, cedole corrispondenti alla rata in corso al tempo in cui viene domandata l'operazione, nonchè quelle delle rate successive; salvo a provvedere al pagamento delle rate d'interessi anteriori, eventualmente insolute e non prescritte, dopo che l'amministrazione avrà potuto accertare l'effettiva decorrenza dei titoli o buoni presentati, in base al confronto con i rispettivi fogli di ruolo o le contromatrici.

Art. 9.

Qualora i titoli nominativi, indicati nel precedente articolo 8, siano presentati o inviati all'amministrazione del debito pubblico al fine di ottenerne, in base all'osservanza delle norme in vigore, il trasferimento, la riunione, la divisione, o lo svincolo; ovvero anche il rimborso, con rinvestimento del relativo intero capitale in nuovi titoli nominativi di debito pubblico, preferibilmente della medesima specie, liberi da vincoli, da ipoteche, o da impedimenti, da eseguirsi a cura della stessa amministrazione, ma non sia possibile, per difficoltà causate dalla presente guerra, ottenere i fogli di ruolo o le contromatrici corrispondenti ai titoli esibiti, l'amministrazione medesima ha facoltà di dar corso alle operazioni domandate, previ gli opportuni accertamenti, a condizione che, nei casi da essa ritenuti di notevole importanza, sia apposta, sui nuovi titoli nominativi e sulle relative iscrizioni, un'annotazione di vincolo a favore dell'erario dello Stato e sia prestata, in rapporto agli interessi, garanzia riconosciuta idonea dall'amministrazione.

I nuovi titoli nominativi avranno, di norma, i tagliandi o i compartimenti corrispondenti alla rata in corso al tempo in cui viene domandata l'operazione e alle altre successive, con riserva di provvedere al pagamento delle rate d'interessi anteriori, eventualmente insolute e non prescritte, a norma del secondo comma del precedente articolo 8.

Se, dei titoli, compresi i buoni del tesoro poliennali, presentati a norma del presente articolo, venga domandato, con l'osservanza delle norme in vigore, il vincolo; ovvero, essendo già rimborsabili, il rimborso, senza rinvestimento del relativo capitale, l'esecuzione della operazione richiesta è subordinata, nei casi ritenuti dall'amministrazione di notevole importanza, alla prestazione di garanzia in relazione sia al capitale che ai relativi interessi. La medesima norma è applicabile qualora i titoli, presentati per il rimborso e il rinvestimento, siano gravati da ipoteche, da vincoli o da impedimenti, da trasportarsi sui nuovi titoli nominativi di debito pubblico, preferibilmente della medesima specie, nei quali venga reinvestito l'intero capitale da rimborsare.

Art. 10.

Allorchè sia domandato il tramutamento, in titoli nominativi, di buoni del tesoro poliennali al portatore, le cui contromatrici, a causa delle difficoltà determinate dalla presente guerra, non possano ottenersi, è data facoltà all'amministrazione del debito pubblico di eseguire egualmente l'operazione richiesta in base al riscontro dei buoni presentati con le corrispondenti matrici e previo parere della commissione di convalidazione dei titoli di debito pubblico avariati, di cui all'articolo 168 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e all'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 269. La commissione stabilirà se l'operazione domandata possa avere senz'altro corso; o se siano necessarie la perizia, indicata al testè citato articolo 2, e ulteriori cautele.

La medesima norma è osservata, se manchino le matrici dei buoni del tesoro al portatore, presentati per il tramutamento, ma essi possano riscontrarsi con le relative contromatrici; ovvero se non sia possibile il riscontro dei buoni nè con le matrici, nè con le corrispondenti contromatrici.

I nuovi buoni avranno, di norma, i tagliandi corrispondenti alla rata in corso, alla data in cui viene

chiesta l'operazione e a quelle successive, con riserva per il pagamento di eventuali rate arretrate, insolute e non prescritte, ai termini del secondo comma del precedente articolo 8.

Art. 11.

Nei casi in cui siano presentati, per il pagamento di premi sorteggiati e pubblicati presso l'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, buoni del tesoro poliennali, al portatore o nominativi, ma, per difficoltà causate dalla presente guerra, non sia possibile ottenere le corrispondenti contromatrici; ovvero, ottenute queste ultime, manchino le relative matrici, è data facoltà all'amministrazione del debito pubblico di far luogo ugualmente, previ i prescritti accertamenti e riscontri con le matrici o le contromatrici, al pagamento domandato, nei riguardi dei premi di lire diecimila.

Per i pagamenti dei premi d'importo maggiore, e altresì qualora manchino sia le matrici che le contromatrici dei buoni del tesoro presentati, sarà, in ogni caso, promosso il parere della commissione di convalidazione, indicata nel precedente articolo 10, al fine di promuovere la relativa perizia e determinare, in seguito a essa, se il pagamento del premio richiesto debba rinviarsi a quando saranno possibili i completi riscontri, o possa invece aver luogo; e, in quest'ultimo caso, se siano altresì necessarie particolari cautele.

Art. 12.

Qualora, nei riguardi di titoli nominativi dei debiti consolidati, perpetui o redimibili, sia domandato il trasferimento del pagamento degli interessi, da una ad altra sezione di Regia tesoreria provinciale, ma, per difficoltà causate dalla presente guerra, non sia possibile ottenere i corrispondenti fogli di ruolo, l'amministrazione del debito pubblico ha facoltà di provvedere egualmente al trasferimento richiesto, con l'osservanza delle altre norme in vigore, emettendo duplicati dei detti fogli, valevoli per la rata in corso di maturazione alla data della domanda, e per le rate successive, ferma rimanendo altresì la facoltà di chiedere, nei casi da essa ritenuti di notevole importanza, in relazione al capitale dei titoli e ai relativi interessi, garanzia riconosciuta idonea dall'amministrazione stessa.

Al pagamento delle rate d'interessi, eventualmente arretrate e non prescritte, sarà, di norma, provveduto quando potranno essere ricuperati gli originari fogli di ruolo, ai termini del secondo comma del precedente articolo 8.

Art. 13.

Qualora non sia possibile far luogo al trasferimento, da una ad altra sezione di Regia tesoreria, del pagamento degli interessi relativi a buoni del tesoro poliennali nominativi, perchè non possano ottenersi le corrispondenti contromatrici, a causa di difficoltà determinate dalla presente guerra, i buoni medesimi debbono essere presentati, con domanda su carta semplice, all'amministrazione del debito pubblico, alla quale è data facoltà di provvedere egualmente al pagamento della rata in corso di maturazione alla data della istanza e di quelle successive, anche mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia, non trasferibile; chiedendo, nei casi da essa ritenuti di notevole importanza, garanzia a suo giudizio idonea relativamente al capitale dei buoni e ai relativi interessi.

Le rate, eventualmente arretrate e non prescritte, saranno, di norma, corrisposte quando potranno essere ricuperate le contromatrici, ai termini del secondo comma del precedente articolo 8.

Art. 14.

La disposizione del precedente articolo 12 è altresì applicabile nei casi considerati dal decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 173, se la sezione di Regia tesoreria provinciale non abbia i fogli di ruolo corrispondenti ai titoli presentati per la riscossione degli interessi; ovvero ai titoli, rappresentati dalla ricevuta, già depositati per la rinnovazione o l'affogliamento, i quali siano stati spediti all'amministrazione del debito pubblico e si trovino ora presso la sede di Roma o risultino trasportati altrove.

Parimenti le disposizioni dei precedenti articoli 12 e 13 sono rispettivamente applicabili nel caso in cui, per smarrimento o altra causa determinata dallo stato di guerra, non siano pervenuti alla tesoreria destinataria i fogli di ruolo ovvero le contromatrici relativi ai titoli o ai buoni.

TITOLO III

Disposizioni varie — Garanzie e sanzioni.

Art. 15

E' data facoltà all'amministrazione del debito pubblico, in deroga alla disposizione dell'articolo 48 del R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, di autorizzare lo svincolo, a favore degli aventi diritto, dei buoni del tesoro novennali al portatore, con scadenza al 15 febbraio 1950, costituiti in deposito presso la sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, ai sensi del R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586, convertito nella legge 8 agosto 1941, n. 925; nonchè il pagamento dei relativi interessi maturati e della quota proporzionale dei premi, eventualmente assegnati ai buoni compresi nel deposito, e risultanti dai bollettini delle estrazioni effettuate presso la direzione generale del debito pubblico, nella sede di Roma, e ivi pubblicati.

I singoli aventi diritto debbono all'uopo presentare domande, su carta semplice, in duplice esemplare, e insieme le relative ricevute di sottoscrizione, a una filiale dell'istituto consorziato, dal quale queste ultime vennero emesse, ritirandone attestazione.

Le domande e le ricevute, previ i possibili accertamenti, saranno presentate dall'istituto consorziato alla sezione di Regia tesoreria di Roma, per l'invio all'amministrazione del debito pubblico, che — ove nulla osti — darà le opportune disposizioni per la consegna dei corrispondenti buoni e il pagamento delle somme dovute, all'istituto consorziato, a cura del quale gli uni e le altre saranno versati all'avente diritto.

E' in facoltà dell'amministrazione del debito pubblico di subordinare la consegna dei buoni, e il pagamento degli interessi maturati e dell'eventuale quota dei premi, alla prestazione di garanzia, a suo giudizio idonea rispetto agli uni e agli altri; ovvero, in luogo della garanzia, di disporre, in base a adesione dell'avente diritto, che i buoni e le somme dovuti siano commutati

in un titolo nominativo, vincolato a favore dell'erario dello Stato, fino a quando non sia possibile completare gli accertamenti di cui all'articolo 1 del sopra richiamato R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586.

La divisione dei buoni depositati, eventualmente occorrente per effettuare la consegna di cui al terzo comma, sarà eseguita con la esenzione fiscale indicata nel mentovato articolo 48 del R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286.

Il ritiro dei buoni implica la rinunzia, da parte del consegnatario, alla quota dei premi, che venissero attribuiti, in estrazioni successive a quelle considerate nel primo comma del presente articolo, ai buoni che restano depositati, salvo rimanendo l'esclusivo diritto del consegnatario medesimo ai detti premi relativi ai buoni ottenuti.

Rimangono ferme le disposizioni del citato R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586, rispetto ai buoni depositati presso la sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, per i quali non venga autorizzata la consegna.

Art. 16.

Qualora risulti già denunziato, a partire dal 15 agosto 1944, ovvero venga denunziato, sino ad un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato attuale di guerra, lo smarrimento o la sottrazione o la distruzione di titoli, compresi i buoni del tesoro poliennali nominativi, l'amministrazione del debito pubblico dispone soltanto la pubblicazione per tre volte, a distanza di due mesi l'una dall'altra, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dell'avviso di cui all'articolo 75 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, o all'articolo 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700; nonchè l'affissione di un avviso, pure per tre volte, e col medesimo intervallo di tempo, nei locali aperti al pubblico della sezione di Regia tesoreria provinciale, presso la quale è assegnato il pagamento dei relativi interessi, semprechè sia essa situata in regioni liberate.

Ove non siano notificate, all'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma, opposizioni, entro il termine di quattro mesi dalla data della terza pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* considerata nel precedente comma, potranno emettersi i nuovi titoli; salva all'amministrazione — nei casi da essa ritenuti di notevole importanza, e segnatamente quando non sia possibile ottenere, a causa di difficoltà determinate dalla presente guerra, i fogli di ruolo o le contromatrici, relativi ai titoli denunziati — la facoltà di chiedere garanzia idonea, a giudizio dell'amministrazione stessa, in rapporto al capitale e agli interessi corrispondenti ai nuovi titoli.

Essi verranno emessi con i tagliandi o i compartimenti relativi alla rata semestrale di interessi in corso alla data della denunzia e a quelle successive; salvo rimanendo il diritto del denunziante a ottenere, in seguito, il pagamento di rate eventualmente arretrate, non prescritte, quando sarà possibile accertarne il relativo diritto.

Le disposizioni del presente articolo, si osservano altresì quando sia denunziato, nel periodo di tempo suddetto, lo spossessamento; fermo restando, in tali ipotesi, l'obbligo della notificazione alla persona che detenga i titoli e del deposito del relativo atto, a norma, rispettivamente, degli articoli 88 o 21 dei regolamenti di sopra indicati.

Le pubblicazioni di smarrimento di ricevute o di rettifica d'intestazione dei titoli, previste dai citati regolamenti, saranno eseguite per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale,* con intervallo di un mese, l'una dall'altra; salva la facoltà di chiedere la garanzia considerata nel secondo comma del presente articolo.

Le pubblicazioni saranno effettuate, in ogni caso, gratuitamente.

Art. 17.

Della commissione di convalidazione dei titoli di debito pubblico, di cui all'articolo 168 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, è chiamato a far parte il direttore capo della ragioneria centrale dell'amministrazione del debito pubblico.

La commissione si pronunzia a maggioranza, con la presenza di almeno quattro membri. Nel caso in cui si verifichi parità di voti, prevale la determinazione, che raccolga il voto del presidente.

Ogni qualvolta vengano sottoposti all'esame della detta commissione titoli o valori custoditi dall'agenzia contabile presso la detta amministrazione, intervengono, in qualità di membri della commissione medesima, senza diritto a voto, l'agente contabile e il controllore capo addetto a tale agenzia.

La segreteria della commissione è formata da tre funzionari di gruppo *A* dell'amministrazione del debito pubblico, dei quali uno di grado non inferiore al settimo, che assume le funzioni di capo della segreteria.

La nomina dei funzionari, di cui al precedente comma, è deferita al direttore generale del debito pubblico.

Art. 18.

In tutti i casi in cui, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, l'esecuzione di operazioni o adempimenti, relativamente a titoli di debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, è subordinata alla prestazione di garanzie, deve essere sentito, per stabilirle, il parere di apposita commissione istituita presso l'amministrazione del debito pubblico.

La commissione è composta da:

a) un ispettore generale dell'amministrazione del debito pubblico, quale presidente, in rappresentanza del direttore generale;

b) il direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la direzione generale del debito pubblico, o, nel caso di assenza, il funzionario di detto ufficio designato a sostituirlo;

c) il direttore capo della ragioneria centrale presso la detta amministrazione.

Nei casi di assenza dei funzionari di cui alle lettere *a*) e *c*), il direttore generale provvede a sostituirli, sentita la ragioneria generale dello Stato, per il rappresentante della ragioneria centrale.

La segreteria della commissione è costituita da due funzionari, di gruppo *A,* della direzione generale del debito pubblico, da designarsi dal direttore generale.

La commissione, considerata nel presente articolo, ha facoltà di decidere circa la natura e l'importo delle garanzie da prestarsi nei singoli affari; tenuto anche conto delle risultanze degli atti dell'amministrazione, nonchè delle indagini esperite; e — ove si tratti di casi di minore importanza — ha parimenti facoltà di stabilire, in luogo di maggiori cautele, la semplice apposi-

zione, sui nuovi titoli nominativi da emettere, di annotazione d'intramutabilità, fino a quando non siano resi possibili i prescritti riscontri, da eseguirsi direttamente ovvero in base a richiesta degli interessati.

I verbali delle decisioni della commissione, per divenire eseguibili, debbono riportare il visto del direttore generale.

Ove la commissione di convalidazione, di cui al precedente articolo 17, ritenga opportuno assicurare l'operazione, da essa esaminata, con adeguate ulteriori garanzie, deve inviare gli atti alla commissione considerata in questa disposizione, per la determinazione di esse.

Le norme del presente articolo sono altresì applicabili alle richieste di rimborso dei buoni del tesoro poliennali, considerate nel decreto legislativo in data 7 ottobre 1944, n. 269, le cui disposizioni sono correlativamente modificate.

Art. 19.

Le garanzie, considerate nei precedenti articoli, ove si rapportino a titoli, saranno ragguagliate, al massimo, al capitale nominale di essi; e, se si riferiscano a interessi, a non oltre l'importo di cinque annualità dei medesimi.

Le garanzie, costituite in rapporto al capitale, dureranno sino a quando non saranno possibili i normali accertamenti, da effettuarsi direttamente o su richiesta delle parti interessate, circa la regolarità delle operazioni eseguite, e comunque non oltre dieci anni, a decorrere dalla data in cui siano stati emessi gli ordini, relativi alla consegna dei titoli o ai pagamenti di somme richiesti.

Parimenti il vincolo a favore dell'erario dello Stato, apposto sui nuovi titoli, in sostituzione di altra garanzia, durerà non oltre il decennio dalla data di emissione dell'ordine di consegna dei titoli vincolati.

Le garanzie, costituite in rapporto a rate di interessi, dureranno, al massimo, sino a cinque anni, a decorrere dalla scadenza di ciascuna delle rate del detto quinquennio, garantita.

Decorsi i periodi, rispettivamente indicati al secondo, terzo e quarto comma, ogni azione, da parte di qualsiasi avente diritto contro l'amministrazione del debito pubblico, in relazione agli ordini suddetti, decade; salva rimanendo l'azione, da parte degli interessati, contro coloro che avessero indebitamente ottenuto la consegna di titoli ovvero il pagamento di somme.

Qualora, durante i periodi di tempo indicati nel precedente comma, sia accertata dall'amministrazione del debito pubblico, l'irregolarità della consegna o del pagamento eseguiti, le somme o i valori, costituiti in garanzia, dovranno esserle senz'altro versati, in base alla semplice sua richiesta, nel termine da essa stabilito. Contro gli inadempienti si agirà con la procedura prevista dalle norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Ove sia stato apposto, sui nuovi titoli nominativi, il vincolo di cui al terzo comma del presente articolo, l'amministrazione del debito pubblico, accertata l'irregolarità della operazione eseguita, procederà di ufficio all'immediato annullamento delle iscrizioni di rendita; salvo rimanendo il diritto a incamerare l'importo della somma garantita, relativamente agli interessi, con l'osservanza delle norme indicate nel precedente comma.

Gli atti relativi alla costituzione delle garanzie saranno registrati a tassa fissa, con esenzione da qualsiasi altra tassa o imposta.

Art. 20.

Qualora la garanzia, indicata nei precedenti articoli, sia prestata mediante fideiussione, l'obbligo di rifusione, di cui al sesto comma dell'articolo 19, incombe solidalmente al fideiussore e al debitore garantito, a norma del primo comma dell'articolo 1944 del codice civile.

Art. 21.

Se le domande di operazioni o di pagamenti, considerati nel presente decreto, concernano titoli intestati o pertinenti a enti pubblici, ovvero a società o comunque a istituzioni private, e venga accertata, dall'amministrazione del debito pubblico, la irregolarità delle richieste, anche in dipendenza, eventualmente, di analoghe domande presentate, dai medesimi o da diversi rappresentanti, al sedicente governo della repubblica sociale italiana, rispondono, personalmente e solidalmente, verso l'amministrazione medesima, anche i rappresentanti richiedenti, per l'obbligo di rivalsa considerato nel sesto comma del precedente articolo 19; salva l'applicazione di ogni altra eventuale sanzione.

Art. 22.

Per le operazioni o i pagamenti chiesti da enti pubblici, comunque sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, da enti ecclesiastici, da istituti di credito di diritto pubblico o da banche d'interesse nazionale; da altre aziende di credito o società di notoria solidità, su titoli intestati ovvero pertinenti ad essi, la commissione di cui al precedente articolo 18 ha facoltà di deliberare che si prescinda da qualsiasi garanzia.

In tali casi la deliberazione della commissione deve essere espressa ad unanimità di voti; salva rimanendo l'osservanza delle disposizioni del precedente articolo 21.

Nei riguardi delle operazioni o dei pagamenti relativi a titoli intestati o pertinenti a amministrazioni statali ovvero all'istituto di emissione, l'esenzione da garanzia potrà essere adottata dall'amministrazione del debito pubblico, prescindendo dalla deliberazione della commissione.

Art. 23.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione fino a tre anni, e con la multa da lire tremila a lire cinquantamila, chiunque ha fatto dichiarazioni non conformi al vero oppure ha indotto l'amministrazione in errore nei riguardi delle operazioni o dei pagamenti, considerati dal presente decreto; ovvero ha compiuto direttamente o a mezzo di incaricati o rappresentanti, qualsiasi atto, in contrasto con le domande presentate all'amministrazione del debito pubblico, nella sede di Roma. Se il fatto sia di speciale tenuità, le pene sono ridotte a metà; se per contro sia di rilevante gravità, la pena della multa è raddoppiata.

Le pene indicate nel comma precedente sono aumentate se, per effetto dei fatti anzidetti, vennero consegnati i nuovi titoli o eseguiti i pagamenti richiesti;

anche se l'atto sopra citato fu condotto a compimento presso il sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Qualora i fatti previsti nel primo comma siano stati commessi per colpa, si applica l'ammenda da lire tremila a lire trentamila.

Art. 24.

Le scritture, le registrazioni e le certificazioni in genere dell'amministrazione del debito pubblico, in ordine alla constatazione che le domande di operazioni o di pagamenti furono irregolari, fanno piena prova a favore dello Stato, contro chi è tenuto alla rivalsa considerata nel sesto comma del precedente articolo 19.

Art. 25.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni eventualmente occorrenti, per l'attuazione del presente decreto.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 75. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945, n. 20.

Istituzione di un Comitato per la marina mercantile cui sono devolute, durante l'attuale stato di guerra, le attribuzioni del Consiglio superiore della marina mercantile.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 8 novembre 1928, n. 2641;
Visto il R. decreto 11 luglio 1935, n. 1495;
Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata dello stato di guerra tutte le attribuzioni del Consiglio superiore della marina mercantile sono esercitate dal Comitato per la marina mercantile di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Il Comitato per la marina mercantile è presieduto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile ed è composto come segue:

1) il direttore generale della Marina mercantile;
2) due funzionari dell'Amministrazione centrale della marina mercantile, uno dei quali con le funzioni anche di segretario;
3) il capo dell'ufficio tecnico dell'Amministrazione centrale della marina mercantile;
4) un ufficiale superiore della Regia marina;
5) un funzionario del Ministero dell'industria, commercio e lavoro designato dallo stesso Ministro;
6) un funzionario delle Ferrovie dello Stato, designato dal Ministro per i trasporti;
7) un rappresentante del Registro Navale Italiano;
8) quattro membri scelti fra gli esperti nelle industrie dell'armamento o delle costruzioni navali o dei problemi del lavoro marittimo e portuale;
9) tre membri scelti rispettivamente fra gli armatori e gli usiliari dell'armamento, fra la gente di mare e fra i lavoratori dei porti, designati dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministro per la marina.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 81. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 gennaio 1945.

Riammissione in carica di agenti di cambio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 141;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 376;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;
Viste le domande dei signori Coen Moisè Guido fu Vittorio e Recanati Giuseppe fu Emanuele Ugo per la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;
Visti i pareri favorevoli della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;
Viste le deliberazioni, in data 24 ottobre 1944, n. 151 e n. 152, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori Coen Moisè Guido fu Vittorio e Recanati Giuseppe fu Emanuele Ugo sono riammessi nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1945
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 326.

(199)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Viterbo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Viterbo pel triennio 1944-46 i signori:
prof. dott. Vincenzo Ferretti, medico chirurgo;
prof. dott. Filippo Petroselli, medico chirurgo;
dott. Francesco Silvestri, pediatra;
avv. Vincenzo Ludovisi, esperto in materia amministrativa;
dott. Alberto Pulselli, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(194)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Azienda Ligniti Italiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto 14 settembre 1941, col quale è stato approvato lo statuto dell'Azienda Ligniti Italiane;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;
Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario la straordinaria gestione dell'Azienda Ligniti Italiane;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Decreta:

L'ing. Alberto Petessi è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione della Azienda Ligniti Italiane.

Al commissario straordinario sono attribuiti i poteri che normalmente spettano al presidente, all'amministratore delegato ed al Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 febbraio 1945

BONOMI

(196)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente « Fiera di Foggia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre e mercati;
Visto il R. decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stato istituito l'Ente « Fiera di Foggia » ed è stato approvato il relativo statuto;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina dei commissari straordinari;
Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione dell'Ente « Fiera di Foggia »;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Decreta:

Il sig. Bruno Vincenzo è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente « Fiera di Foggia ».

Al commissario straordinario sono attribuiti i poteri e le facoltà che normalmente spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta esecutiva dell'Ente predetto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 febbraio 1945

BONOMI

(195)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Conferma in carica e sostituzioni di presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Leonforte (Enna), San Cataldo (Caltanissetta) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo;

Decreta:

Il sig. D'Onofrio Antonino fu Carlo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Leonforte (Enna), in sostituzione del sig. Reale Salvatore fu Francesco;

il sig. La Tona Salvatore fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Cataldo (Caltanissetta) in sostituzione del sig. Burcheri Calogero fu Nunzio;

il sig. Bongiorno Giuseppe fu Gaetano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sutera (Caltanissetta), in sostituzione del sig. Saia Antonino fu Giovanni;

il sig. Murè Rosario di Antonino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gangi (Palermo), in sostituzione del sig. dott. Purpura Taddeo di Salvatore;

il prof. Ignazio Vindigni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scicli (Ragusa);

il sig. not. Eugenio Roccella di Vincenzo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Riesi (Caltanissetta);

il sig. dott. Giuseppe Tavormina fu Vincenzo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Menfi (Agrigento);

il sig. b.ne La Motta Giuseppe fu Gaetano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nicosia (Enna);

il sig. Drago Gioacchino fu Nicolò è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Mauro Castelverde (Palermo);

il sig. Butera Calogero fu Gaetano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di Montaperto (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(201)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Carbonia (Sassari), Nuraminis (Cagliari), di Tula (Sassari) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Fenu Nicolino fu Nicolò è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carbonia (Cagliari);

il sig. Zanzu Paolo di Tomaso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Berchidda (Sassari);

il sig. Serci Anacleto fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuraminis (Cagliari);

il sig. Soddu Salvatore fu Giovanni Gavino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tula (Sassari);

il sig. Fancellu Spada Battista fu Matteo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ossi (Sassari);

il sig. Murru Francesco di Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uri (Sassari);

il sig. Matta Carlo fu Felice è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pabillonis (Cagliari);

il sig Secci Giorgio fu Efisio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ruinas (Cagliari;

il sig. Catta Salvatore fu Baingio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sennori (Sassari);

il sig. Dessi Giuseppe fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Armungia (Cagliari);

il sig. Anedda Giulio fu Stefano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mandas (Cagliari);

il sig. Cardia Enrico Luigi fu Antioco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tortolì (Nuoro);

il sig. Boi Ettore fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussana (Cagliari);

il sig. Carta Tomaso Agostino fu Adorabile è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sedini (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(210)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1945.

Revisione, per l'anno corrente, di determinate categorie di autoveicoli.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 78 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1741;

Ritenuta la necessità di accertare se sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e se siano state osservate le vigenti prescrizione di carattere contingente sulla circolazione automobilistica per gli autoveicoli dei servizi pubblici di linea, di noleggio da rimessa e da piazza, per le autovetture adibite a locazione per trasporto di persone, per gli autoveicoli immatricolati ad uso speciale, pei motocarri e motofurgoncini nonchè per le trattrici stradali;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione, per l'anno 1945, degli autoveicoli dei servizi pubblici di linea, di noleggio da rimessa e da piazza, delle autovetture adibite alla locazione per trasporto di persone, degli autoveicoli immatricolati ad uso speciale, dei motocarri, dei motofurgoncini e delle trattrici stradali.

Sono esclusi dalla revisione soltanto gli autoveicoli delle soprariportate categorie sottratti alla circolazione in base alle disposizioni limitative dipendenti dalle attuali contingenze.

Gli autoveicoli che, per qualsiasi motivo, non si trovino in circolazione, ove dovessero, in seguito, entrare in circolazione devono essere preventivamente sottoposti a revisione.

Art. 2.

La revisione degli autoveicoli destinati ad uso speciale, dei motocarri e dei motofurgoncini nonchè delle trattrici stradali deve essere effettuata entro il 31 maggio 1945.

Entro la stessa data del 31 maggio 1945 deve essere effettuata anche la revisione degli autocarri e loro rimorchi.

La revisione degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea, da piazza, di noleggio e delle autovetture adibite alla locazione per trasporto di persone, deve essere effettuata entro il 31 agosto 1945.

Art. 3.

Per gli autoveicoli sorpresi a circolare, dopo scaduti i termini fissati dal precedente art. 2, senza che siano stati sottoposti alla revisione o il cui esito sia stato sfavorevole, verrà revocata dall'autorità che l'ha rilasciata, l'autorizzazione a circolare e l'assegnazione di carburante e di gomme.

Roma, addì 24 gennaio 1945

Il Ministro per i trasporti
CERABONA

Il Ministro per l'interno
BONOMI

(198)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

La Deputazione della borsa valori di Firenze per l'anno 1945, è così costituita:

Deputati effettivi:

Il direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro, delegato governativo;

Il direttore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Dott. Corrado Ciuti, gr. uff. dott. Luigi Rizzini e dott. Umberto Caruso, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Comm. rag. Tersilio Nencioni, per l'Istituto di emissione;

Comm. dott. Francesco Abbozzo e dott. Azelio Andreini, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Il funzionario del Tesoro, delegato dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, farà parte della Deputazione di borsa come membro senza voto deliberativo.

Roma, addì 2 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(200)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1945.
Tasso di interesse per i depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;
Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;
Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940, 19 dicembre 1942, 25 luglio 1943, 27 febbraio e 5 settembre 1944;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

A decorrere dalla scadenza degli attuali vincoli l'interesse nella misura massima del 4 e del 4,50 per cento, stabilito col decreto Ministeriale del 27 febbraio 1944 per i depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito con vincolo fino a tre o a quattro mesi, rimane fermo per i depositi della specie purchè la durata del vincolo non sia inferiore, rispettivamente, a quattro e a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(197)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.
Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale del notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie;
Visti i successivi decreti Ministeriali 12 giugno 1940 e 3 luglio 1943, recanti miglioramenti al trattamento di quiescenza delle persone anzidette;
Ritenuto che l'aumento degli onorari notarili approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 7 dicembre 1944, n. 428, avrà per effetto un proporzionale aumento dei contributi spettanti alla Cassa nazionale del notariato sugli onorari stessi, cosicchè appare possibile di meglio adeguare le pensioni notarili alla situazione economica generale;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Vista la proposta del commissario straordinario per la Cassa predetta in data del 24 gennaio 1945;

Decreta:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni sia dirette, sia di riversibilità a carico della Cassa nazionale del notariato è corrisposta a partire dal 1° febbraio 1945, un'integrazione temporanea lorda nella misura del settanta per cento.
Tale coefficiente è applicato sull'importo lordo della pensione e dell'assegno temporaneo di guerra, concesso col decreto Ministeriale 3 luglio 1943.

Art. 2.

Sono parimenti maggiorate del settanta per cento le indennità da liquidarsi una volta tanto, in luogo di pensione.

Roma, addì 13 febbraio 1945

Il Ministro: TUPINI

(206)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 16 gennaio 1945 - N. 12

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,10
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,55

Media dei titoli del 17 gennaio 1945 - N. 13

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,90
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

Media dei titoli del 18 gennaio 1945 - N. 14

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,30
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 19 gennaio 1945 - N. 15

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,40
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,90

Media dei titoli del 20 gennaio 1945 - N. 16

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,25
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

Media dei titoli del 22 gennaio 1945 - N. 17

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Media dei titoli del 23 gennaio 1945 - N. 18

Rendita 3,50 % 1906	L.	114,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,30

Media dei titoli del 24 gennaio 1945 - N. 19

Rendita 3,50 % 1906	L.	114 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,50
Id. 5 % 1936		97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 12 del 27 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(207)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.